

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6282 del 06/12/2022
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA SYSTEM CERAMICS SPA DI CASALGRANDE
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6604 del 06/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno sei DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.17570/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"SYSTEM CERAMICS SPA"** – **Casalgrande**.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"SYSTEM CERAMICS Spa"** avente sede legale nel comune di Fiorano Modenese – via Ghiarola Vecchia n.73 – provincia di Modena e stabilimento in Comune di **Casalgrande - Via Cà del Miele n.8/G** – provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **saldatura di particolari metallici**, acquisita agli atti di ARPAE con PG/93557 del 15/06/2021 e successive integrazioni;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs.152/2006;
- Proseguimento senza modifiche della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che la domanda relativamente alla matrice scarichi è stata presentata per un punto di scarico S1 in pubblica fognatura in cui recapitano le acque reflue generate dal controlavaggio delle resine di un addolcitore e dalla condensa della centrale termica a cui si uniscono le acque reflue domestiche generate dai servizi igienici dello stabilimento;

Visto che la Ditta specifica di chiedere il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue assimilate relativamente ai reflui adducanti allo scarico S1 per caratteristiche quali/quantitative;

Preso atto che è presente un ulteriore punto di scarico S2 in corpo idrico superficiale delle acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sulle aree cortilive esterne e che la Ditta dichiara che le acque meteoriche ricadenti su tali superfici non sono soggette alla DGR 286/2005 poiché i piazzali sono utilizzati per il transito dei mezzi dedicati all'attività aziendale, i rifiuti sono stoccati in appositi cassoni dotati di copertura e situati in un'area esterna dedicata, le materie prime e i prodotti finiti sono coperti da apposita tensostruttura;

Preso atto inoltre che il fabbricato in cui lavora la Ditta System Ceramics Spa è solo in parte dato in locazione alla ditta in oggetto e che la rimanente parte è dato in locazione ad altra Ditta denominata "STUDIO 1-Automazioni Industriali Srl" e tenuto conto che la Ditta System Ceramics Spa, nella documentazione allegata alla domanda di AUA, dichiara di farsi carico della centrale termica dello stabilimento e degli scarichi delle acque reflue domestiche dai servizi igienici in uscita dall'intero fabbricato, recapitanti in pubblica fognatura al punto in comune S1, e delle acque meteoriche dalle coperture e dai piazzali relativi all'intero fabbricato, recapitanti in corpo idrico superficiale al punto di scarico S2;

Tenuto conto che, per gli scarichi comuni (S1 e S2) di cui sopra, le Ditte "SYSTEM CERAMICS Spa" e "STUDIO 1-Automazioni industriali Srl", titolari delle due attività che insistono sullo stesso sito di Via Cà del Miele 8/G – Casalgrande, hanno trasmesso apposito accordo privato, acquisito agli atti di Arpae al prot. PG/191046 del 21/11/2022, con il quale hanno convenuto che il mandato di rappresentanza nei confronti degli Enti competenti in materia autorizzativa e tutto ciò che concerne la gestione e la manutenzione dell'intera rete fognaria interna alla proprietà del lotto, è a carico della Ditta "SYSTEM CERAMICS Spa";

Acquisiti il nulla osta allo scarico del Comune di Casalgrande in data 20/10/2022 al PG/172744, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui assimilati in pubblica fognatura, sulla base del parere di conformità del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT015475-2022-P del 05/09/2022, anch'esso con assimilazione;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Tenuto conto che al capitolo 5 - *Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della DGR n.1053/2003, trattandosi di istanza iniziale di assimilazione dei reflui, è disposto l'obbligo di presentare, entro sei mesi, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte, e pertanto è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di dare atto, come da nulla osta del Comune, che le acque reflue come in premessa indicate recapitanti al punto di scarico S1 in pubblica fognatura sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/06 e ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"SYSTEM CERAMICS Spa"** avente sede legale nel comune di Fiorano Modenese – via Ghiarola Vecchia n.73 – provincia di Modena e stabilimento in Comune di **Casalgrande - Via Cà del Miele n.8/G** – provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
Acqua	Autorizzazione allo scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/06 e ai sensi del capitolo 5 della DGR 1053/2003, inclusivo delle acque reflue domestiche.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) che la presente autorizzazione sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-6303 del 23/12/2020;

4) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 – Scarico S1 in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e DGR 1053/03.**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

5) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

8) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

11) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

12) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"SYSTEM CERAMICS Spa"** è autorizzata ad effettuare la modifica non sostanziale richiesta ovvero la riorganizzazione dei banchi di saldatura e delle cappe di aspirazione facenti capo agli impianti di aspirazione identificati come emissioni E1 ed E2, senza apportare variazioni quali-quantitative alle loro caratteristiche tecniche e a svolgere l'attività di **saldatura di particolari metallici** nell'impianto ubicato in Comune di **Casalgrande – Via Cà Del Miele n.8/G** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SALDATURA MANUALE (7 BANCHI E 7 CAPTAZIONI)	5000	13	8	Materiale Particellare	< 10	
E2	SALDATURA MANUALE (3 BANCHI E 4 CAPTAZIONI)	6800	13	8	Materiale Particellare	< 10	
E3	SALDATURA MANUALE (2 BANCHI E 3 CAPTAZIONI)	3800	13	8	Materiale Particellare	< 10	

1) Per il controllo del rispetto delle portate e del materiale particellare devono essere usati i seguenti metodi:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1 – 2 - 3.

3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad Arpae e Comune.

4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

5) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

6) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

7) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/93557 del 15/06/2021 e successive integrazioni.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e DGR 1053/03.

La Ditta si occupa di saldatura manuale di particolari metallici.

L'area industriale ed il relativo fabbricato ubicati al civico 8/G di Via Cà del Miele a Casalgrande (RE) sono di proprietà della Società Immobiltec S.p.A. che li rende in locazione a due distinte società: la società System Ceramics S.p.A. che è insediata nell'ultima campata del fabbricato a Nord-Est, e l'azienda Studio 1 Automazioni Industriali S.r.l., che opera nel settore ceramico e si occupa di assemblaggio di macchinari industriali. Nella documentazione presentata, la ditta System Ceramics S.p.A. intende farsi carico della centrale termica dello stabilimento e di un locale adibito a servizi igienici da mettere a disposizione dei propri lavoratori presenti, oltre che ai diversi scarichi presenti nell'intero lotto recapitanti al punto S1 in pubblica fognatura (scarichi di acque reflue domestiche da servizi igienici) e al punto S2 in acque superficiali (scarico di acque meteoriche da coperture e piazzali). Gli impianti idraulici sono a servizio di entrambe le aziende che occupano l'area esaminata.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico, denominato S1, in pubblica fognatura a cui confluiscono le acque reflue derivanti dal controlavaggio delle resine di un addolcitore presente nel locale Centrale Termica, e dalla condensa derivante anch'essa dalla centrale termica, a cui si uniscono le acque reflue domestiche generate dai servizi igienici dello stabilimento. A monte idraulico della confluenza delle acque reflue domestiche con le acque reflue provenienti dalla rigenerazione delle resine dell'addolcitore e dalle condense della caldaia, è presente in uscita dal locale Centrale Termica un pozzetto di ispezione e prelievo, denominato in planimetria PP.

Il quantitativo di reflui scaricati all'anno nella pubblica fognatura è pari a circa 5mc dalle condense della centrale termica e 100 mc dal controlavaggio dell'addolcitore.

Le acque reflue domestiche derivano dai servizi igienici situati nel fabbricato e dall'appartamento del custode, anch'esso all'interno del fabbricato. Prima del collettamento alla rete fognaria nera interna, tali reflui sono chiarificati attraverso fossa biologica (relativamente al refluo generato dalla cucina dell'appartamento del custode, è installato un pozzetto degrassatore). Il quantitativo di reflui domestici scaricati in pubblica fognatura sono stimati in 188 mc/anno.

Nel fabbricato è presente un impianto per la compressione dell'aria a servizio della produzione, che genera condensa dovuta alla compressione ed essiccazione dell'aria. I liquidi che ne derivano sono raccolti in un apposito recipiente che periodicamente viene svuotato all'interno di un idoneo serbatoio della capacità di 1 mc, posizionato nell'area cortiliva esterna. Tali liquidi sono inviati a smaltimento.

L'attività di pulizia dei pavimenti interni al fabbricato produttivo, è effettuata con apposita macchina lavasciuga, una volta alla settimana, per un consumo totale annuale di acqua pari a circa 14 mc. Il refluo che ne deriva viene stoccato in idoneo contenitore a tenuta per poi essere smaltito come rifiuto da azienda specializzata.

E' presente un ulteriore punto di scarico denominato S2 nel corpo idrico superficiale Rio Riazzone, in cui confluiscono le acque meteoriche delle coperture dell'intero fabbricato e delle aree cortilive esterne.

La Ditta dichiara che l'area cortiliva è utilizzata per il transito dei mezzi dedicati all'attività aziendale. I rifiuti prodotti sono raccolti in maniera differenziata e stoccati in appositi cassoni, dotati di copertura, situati in un'area esterna dedicata, sul retro del capannone. Inoltre le materie prime, così come i prodotti finiti, sono

stoccati sotto un'apposita tensostruttura, in attesa di essere trasferiti all'interno del capannone per le lavorazioni o di essere consegnati. Ai fini della prevenzione dell'inquinamento ambientale, è vigente, presso le sedi del gruppo System Ceramics S.p.A. site in Via Cà del Miele a Casalgrande, tra cui rientrerà anche il civico in oggetto, un Piano di Gestione delle Aree di Stoccaggio Esterne.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

La planimetria di riferimento è la Tavola n.02 datata 19/04/2020 acquisita con la domanda di autorizzazione al protocollo di Arpae PG/93557 del 15/06/2021.

Prescrizioni:

- 1) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, ai fini dell'assimilazione, dovranno rispettare, nel pozzetto di ispezione PP, i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09/06/2003.
- 2) La Ditta dovrà trasmettere al Comune di Casalgrande, a IRETI Gestore SII e ad Arpae, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, certificato analitico dei reflui assimilati che dimostri il rispetto di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003;
- 3) Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione;
- 4) Il pozzetto di ispezione e prelievo PP deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
- 5) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato;
- 6) I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
- 7) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 8) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
- 9) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
- 10) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;

- 11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluio non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1;

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto la domanda prevede:

- l'accorpamento delle acque reflue derivanti dal controlavaggio delle resine di un addolcitore e dalla condensa della centrale termica alle acque reflue domestiche generate dai servizi igienici dello stabilimento, recapitanti ad un punto di scarico in pubblica fognatura.
- la riorganizzazione dei banchi di saldatura e delle cappe di aspirazione facenti capo agli impianti di aspirazione identificati come emissioni E1 ed E2, senza apportare variazioni quali-quantitative alle loro caratteristiche tecniche.

Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente valutazione di impatto acustico, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale da cui risultava la compatibilità acustica dell'attività svolta dalla Ditta, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.